

COMUNE DI INTROBIO

PROVINCIA DI LECCO



***REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO
COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI
CONSILIARI***

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 01/02/2000

Il presente REGOLAMENTO è stato pubblicato all'albo pretorio di questo Comune il 10/03/2000 e vi è rimasto affisso per 15 giorni consecutivi, divenendo esecutivo il 26/03/2000.

INDICE SISTEMATICO

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI..... | 1 |
| ART. 1 - CONSIGLIERI COMUNALI | 2 |
| ART. 2 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO - CONSIGLIERE ANZIANO..... | 2 |
| ART. 3 - PRIMI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO | 2 |
| TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI..... | 3 |
| ART. 4 - COMPOSIZIONE | 4 |
| ART. 5 - COSTITUZIONE | 4 |
| ART. 6 - PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO..... | 5 |
| ART. 7 - CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO..... | 5 |
| TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI..... | 6 |
| ART. 8 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE..... | 7 |
| ART. 9 - NOTIZIE SULLA COSTITUZIONE | 7 |
| ART. 10 - INSEDIAMENTO | 8 |
| ART. 11 - CONVOCAZIONE..... | 8 |
| ART. 12 - FUNZIONAMENTO - DECISIONI | 8 |
| ART. 13 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI | 9 |
| ART. 14 - SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE | 9 |
| ART. 15 - FUNZIONI..... | 9 |
| ART. 16 - INDAGINI CONOSCITIVE..... | 10 |
| ART. 17 - COMMISSIONI SPECIALI O DI CONTROLLO E GARANZIA | 10 |
| ART. 18 - SEDUTE DELLE COMMISSIONI..... | 10 |
| TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO.. | 11 |
| ART. 19 - SEDE RIUNIONI..... | 12 |
| ART. 20 - SESSIONI..... | 12 |
| ART. 21 - CONVOCAZIONE..... | 13 |
| ART. 22 - SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE..... | 14 |
| ART. 23 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE..... | 14 |
| ART. 24 - ORDINE DEL GIORNO..... | 15 |
| ART. 25 - ISCRIZIONE NELL'ORDINE DEL GIORNO | 15 |
| ART. 26 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE | 16 |
| ART. 27 - SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI | 16 |
| ART. 28 - PROPOSTE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO | 17 |
| ART. 29 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE | 17 |
| ART. 30 - SEDUTE "APERTE"..... | 17 |
| TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE..... | 19 |
| ART. 31 - ORDINE DURANTE LE SEDUTE | 20 |
| ART. 32 - SANZIONI DISCIPLINARI | 20 |
| ART. 33 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI..... | 21 |
| ART. 34 - QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE | 21 |
| ART. 35 - FATTO PERSONALE..... | 22 |
| ART. 36 - UDIENZE CONOSCITIVE | 22 |
| ART. 37 - DICHIARAZIONE DI VOTO | 22 |
| ART. 38 - VERIFICA NUMERO LEGALE..... | 23 |
| ART. 39 - VOTAZIONE..... | 23 |
| ART. 40 - IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE..... | 24 |
| ART. 41 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | 24 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 42 - VERBALIZZAZIONE RIUNIONI..... | 24 |
| ART. 43 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI..... | 24 |
| ART. 44 - REVOCA E MODIFICA DELIBERAZIONI..... | 25 |
| ART. 45 - SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ | 25 |
| TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI | 26 |
| ART. 46 - ESPLETAMENTO DEL MANDATO | 27 |
| ART. 47 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI | 27 |
| ART. 48 - INTERROGAZIONI | 27 |
| ART. 49 - RISPOSTA ALLE INTERROGAZIONI..... | 28 |
| ART. 50 - INTERPELLANZE..... | 28 |
| ART. 51 - SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE..... | 29 |
| ART. 52 - INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI..... | 29 |
| ART. 53 - MOZIONI..... | 29 |
| ART. 54 - SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI | 29 |
| ART. 55 - EMENDAMENTI ALLE MOZIONI..... | 30 |
| ART. 56 - VOTAZIONE DELLE MOZIONI | 30 |
| ART. 57 - ORDINI DEL GIORNO..... | 30 |
| ART. 58 - INDENNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE..... | 31 |
| ART. 59 - COPERTURA ASSICURATIVA | 31 |
| ART. 60 - RISORSE FINANZIARIE | 31 |
| TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI..... | 32 |
| ART. 61 - PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI..... | 33 |
| ART. 62 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE..... | 33 |
| ART. 63 - ADEMPIMENTI IN ORDINE AI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE | 34 |
| ART. 64 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO | 34 |

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio - Consigliere anziano

- 1) La prima convocazione del Consiglio avviene entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.
Per la circostanza il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco neo-eletto.
- 2) E' Consigliere anziano l'eletto che ha conseguito la maggior cifra individuale .
In caso di parità di voti, il Consigliere anziano, è colui che precede nell'ordine di lista .
- 3) L'avviso di convocazione, trattandosi di seduta straordinaria, è notificato agli eletti almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e, sempre, a cura del Sindaco neo-eletto, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio

- 1) Nella prima seduta, il Consiglio procede alla trattazione dei seguenti argomenti di cui all'art. 34 della Legge 08.06.1990 n° 142:
 - a. la convalida degli eletti ed il giudizio sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, previste dalla Legge 23.04.1981 n. 154, dalla Legge 18.01.1992 n. 16 e l'eventuale surrogazione degli stessi;
 - b. il Giuramento del Sindaco;
 - c. la comunicazione relativa alla nomina del Vice Sindaco e degli Assessori e delle deleghe loro conferite.
- 2) All'ordine del giorno possono essere aggiunti anche altri oggetti di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 4 - Composizione

- 1) I Gruppi consiliari sono costituiti dai Consiglieri eletti nella medesima lista. Nel caso che una lista presentatasi alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
- 2) I Consiglieri che non intendono far parte dei Gruppi, come individuati nel primo comma, debbono far pervenire al Sindaco, dopo la prima seduta del Consiglio Comunale, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso Gruppo, convalidata dal nuovo Gruppo scelto.
- 3) I Consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire, al Sindaco, la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.
- 4) Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare ma partecipa alla conferenza dei capigruppo di cui all'art.7 del Regolamento. Qualora più consiglieri si stacchino dal loro gruppo o da gruppi diversi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno un capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale da parte dei consiglieri interessati.

Art. 5 - Costituzione

- 1) Nei dieci giorni successivi alla proclamazione degli eletti, ogni Gruppo consiliare comunica al Segretario e al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capo-gruppo . Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capo-gruppo di maggioranza il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti e di minoranza il candidato Sindaco della sua lista.
- 2) I Gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- 3) Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Sindaco dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo-gruppo.

Art. 6 - Presa d'atto del Consiglio

- 1) Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capi-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 - Conferenza dei Capi-gruppo

- 1) La conferenza dei Capi-gruppo è organo consultivo permanente del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio Comunale.
- 2) La conferenza dei Capi-gruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice-sindaco.
- 3) La conferenza dei Capi-gruppo è competente, con potere consultivo, su:
 - a. le questioni attinenti all'ordine dei lavori, alla programmazione ed al calendario delle sedute del Consiglio;
 - b. le comunicazioni dei Capi-gruppo da rivolgere al Consiglio Comunale e le istanze che i Capi-gruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi.
- 4) Possono partecipare alla conferenza dei Capi-gruppo, su designazione e in sostituzione dei rispettivi Capi-gruppo, altri Consiglieri e su invito del Sindaco i componenti la Giunta comunale e i Presidenti delle Commissioni Consiliari, con diritto di parola. Alla riunione può partecipare il Segretario Comunale o suo delegato.
- 5) La conferenza dei Capi-gruppo deve essere convocata prima di ogni seduta del Consiglio Comunale, escluse quelle urgenti. Essa non è pubblica.

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Istituzione e composizione

- 1) Sono istituite, a norma dell'art. 11 dello Statuto, le seguenti Commissioni Consiliari permanenti:
 - a. AFFARI ISTITUZIONALI;
 - b.
 - c.
- 2) Ogni Commissione è composta da n. 6 Consiglieri comunali.
- 3) Le Commissioni sono costituite in seno al Consiglio nel numero di quattro per la maggioranza e due per la minoranza.
- 4) La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
- 5) La nomina dei componenti designati è fatta, all'inizio del mandato quinquennale, dalla Giunta su indicazione dei Gruppi consiliari.
- 6) Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.
- 7) Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
- 8) Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
- 9) Nel caso di impedimento temporaneo, ciascun Commissario ha la facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del suo Gruppo, previa comunicazione al Presidente della Commissione.

Art. 9 - Notizie sulla costituzione

- 1) Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell' avvenuta costituzione delle Commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10 - Insediamento

- 1) La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro venti giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato che ne fissa l'ordine del giorno.
- 2) La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
- 3) La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti, e a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11 - Convocazione

- 1) Il Presidente convoca la Commissione, sentiti gli Assessori, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, agli assessori, ai Capi-gruppo e ai rappresentanti delle associazioni, che hanno diritto di partecipazione e di parola ma non di voto.
- 2) Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
- 3) L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, va recapitato almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza.

Art. 12 - Funzionamento - Decisioni

- 1) Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti la Commissione.
- 2) Le decisioni della Commissione sono valide allorché siano adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

- 1) Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle Commissioni. Tuttavia, possono prendere parte alle sedute delle Commissioni cui sono interessati per materie di competenza, compatibilmente con gli impegni legati alla carica istituzionale.
- 2) Gli stessi possono chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.
- 3) Ai lavori devono essere invitati i rappresentanti delle associazioni registrate ai sensi dell'art. 28 lo Statuto e degli organismi interessati ai lavori della Commissione stessa che ne abbiano fatta specifica richiesta. Ogni associazione può essere rappresentata al massimo da due persone. Gli interventi di detti rappresentanti devono essere riportati a verbale.

Art. 14 - Segreteria - Verbalizzazione

- 1) Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della Commissione, il quale redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria.
- 2) I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Funzioni

- 1) Le Commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta ed in particolar modo a loro compete:
 - a. esaminare ed approfondire le proposte di deliberazioni consiliari e i provvedimenti dell'Amministrazione loro assegnati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco, dalla Giunta;
 - b. svolgere un esame di controllo su materie e argomenti che ritengono di particolare interesse per il paese, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio o della Giunta Comunale;
 - c. esaminare in sede redigente, su decisione del Consiglio Comunale o della Giunta, i Regolamenti e lo Statuto, per i quali l'Organo competente si riserva l'esame e il voto finale.

- 2) Il parere deve essere reso, di norma, entro il termine massimo di trenta giorni dall'assegnazione, salvo i casi, per i quali il Sindaco può fissare un termine diverso secondo l'urgenza o la complessità dell'argomento.
- 3) Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene sottoposto all'approvazione dell'organo competente, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

Art. 16 - Indagini conoscitive

- 1) Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario Comunale e dei responsabili degli Uffici comunali, nonché degli Amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 17 - Commissioni speciali o di controllo e garanzia

- 1) Il Consiglio, nei casi previsti dallo Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali e/o di controllo e garanzia, determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti dell'attività e la loro durata nel tempo, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
- 2) La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni Consiliari permanenti e dalla delibera di costituzione delle stesse, nella quale saranno specificati gli oggetti peculiari relativi alle finalità delle singole Commissioni, ad eccezione della presidenza delle sole commissioni di controllo e garanzia che deve essere attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
- 3) Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio cui però i singoli commissari sono tenuti.
- 4) Gli atti relativi ai lavori e le conclusioni delle Commissioni speciali o di controllo e garanzia vengono rassegnati al Sindaco, per essere poi dibattuti in Consiglio Comunale.

Art. 18 - Sedute delle Commissioni

- 1) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ad eccezione di quelle speciali o di controllo e garanzia che sono segrete, o di quelle relative alla trattazione di argomenti che comportano apprezzamenti del comportamento e della moralità di

persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 - Sede riunioni

- 1) Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- 2) Può il Sindaco, con provvedimento motivato e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
- 3) Nel giorno in cui si tiene l'adunanza, all'esterno della sede devono essere esposte le bandiere della Repubblica Italiana, quella Europea e quella del Comune; assieme a queste può essere esposta anche la bandiera della Regione Lombardia.

Art. 20 - Sessioni

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
- 2) Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dello Statuto ed in particolare:
 - a. linee programmatiche del mandato
 - b. bilancio di previsione
 - c. rendiconto di gestione
- 3) Può essere riunito in sessione straordinaria dal Sindaco in tutti gli altri casi o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 4) Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
- 5) La riunione del Consiglio, richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo ai primi punti dell'ordine del giorno le questioni richieste.
- 6) Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 - Convocazione

- 1) La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio eletto nel territorio comunale a mezzo del Messo comunale.
- 2) L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con avviso di ricevuta o inviato via fax o altri mezzi informatici.
- 3) Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve, entro dieci giorni dall'elezione eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
- 4) Il personale incaricato della notifica deve presentare la ricevuta comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
- 5) L'avviso per le sessioni ordinarie e straordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri:
 - a. almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione per le sedute ordinarie;
 - b. almeno tre giorni liberi prima della data fissata per la prima riunione per le sedute straordinarie.
 - c. nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
- 6) Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
- 7) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.
- 8) Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata alla Segreteria Comunale unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

- 9) Ventiquattrore prima della seduta del Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune pone a disposizione dei Consiglieri comunali la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno depositandola presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
I Consiglieri potranno prendere visione della documentazione negli orari d'ufficio o in altri da concordarsi con l'Ufficio del Segretario Comunale.
- 10) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta di prima convocazione

- 1) Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti dell'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
- 2) L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
- 3) Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
- 4) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 23 - Seduta di seconda convocazione

- 1) E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data. La seduta di seconda convocazione dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta. Essa è valida se interviene almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
- 2) L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quella per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 21.

- 3) Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
- 4) Gli aggiornamenti delle sedute, sono disposti, su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di esse è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 21.

Art. 24 - Ordine del giorno

- 1) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio, sia essa ordinaria che straordinaria o d'urgenza, costituisce l'ordine del giorno dei lavori.
- 2) Esso deve essere compilato in modo da consentire ai Consiglieri comunali di conoscere esattamente l'argomento che verrà trattato.
- 3) Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare, l'ordine del giorno, per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 25.
- 4) Nell'ordine del giorno deve essere indicato se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria o d'urgenza, ed inoltre devono essere elencati gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica, e quelli da trattarsi in seduta segreta.
- 5) L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio devono essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune. Il Sindaco dispone la divulgazione di appositi manifesti da affiggersi negli spazi pubblici, almeno il giorno precedente a quello stabilito per le adunanze.

Art. 25 - Iscrizione nell'ordine del giorno

- 1) L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta comunale, cui è affidato il potere esecutivo del Comune ed ai Consiglieri comunali.
- 2) Le proposte avanzate dai Consiglieri da trattarsi in Consiglio, indirizzate al Sindaco, devono essere presentate per iscritto per il tramite del Segretario Comunale il quale curerà che siano protocollate, ed inoltrate al Sindaco. Ogni proposta dovrà essere accompagnata da uno schema della deliberazione che il Consigliere intende sottoporre all'esame consiliare. La seduta in cui sono trattati gli argomenti di cui sopra deve comunque avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 3) Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta dei Consiglieri all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a

trattare l'argomento. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta al Consigliere proponente, entro 10 giorni da quello in cui la proposta è pervenuta.

- 4) Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
- 5) Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 6) La inversione di questi, su proposta del Sindaco o dei Consiglieri, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 26 - Presidenza del Consiglio Comunale

- 1) Il Sindaco è per legge il Presidente del Consiglio Comunale.
- 2) In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice-sindaco ed ove anche questi sia assente o impedito o non sia Consigliere Comunale, dall'Assessore Anziano. In caso di assenza del Sindaco, del Vice-Sindaco e degli Assessori o se questi non sono Consiglieri Comunali, la stessa è assunta dal Consigliere anziano.

Art. 27 - Sedute - Adempimenti preliminari

- 1) Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
- 2) Prima dell'inizio dei lavori iscritti all'ordine del giorno, il Presidente designa tre Consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatori. La minoranza deve essere sempre rappresentata, almeno con un proprio Consigliere.
- 3) Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali e di fare inserire nel verbale della prima adunanza successiva eventuali brevi osservazioni soltanto per proporre rettifiche o correggere il pensiero espresso nell'adunanza precedente. A cura del Segretario Comunale sarà fatta apposita annotazione nell'originale verbale. Non è consentito però riprendere la discussione sugli oggetti già trattati.
- 4) I verbali vengono approvati per alzata di mano.

Art. 28 - Proposte all'esame del Consiglio

- 1) Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata almeno ventiquattro ore prima della seduta nella sala delle adunanze.
- 2) Qualora, nel corso della discussione vengano apportati emendamenti alla proposta, gli stesi possono essere posti in votazione solo se non implicano i preventivi pareri tecnico/contabile degli uffici.
- 3) Se invece è necessario acquisire i citati pareri, la proposta emendata è rinviata all'esame della successiva seduta del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Pubblicità e segretezza delle sedute

- 1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
- 2) La seduta del Consiglio non può essere mai pubblica quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento privato, moralità.
- 3) Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressa in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con indicazione esplicita, ma succinta dei motivi.
- 4) Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, la Giunta ed il solo Segretario Comunale, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 30 - Sedute "aperte"

- 1) Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Sindaco, sentita la Giunta e la conferenza del Capi-Gruppo può indire una seduta "APERTA" del Consiglio.
- 2) Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali e tutti i cittadini.

- 3) Le persone invitate hanno diritto di parola.
- 4) Durante le sedute "APERTE" del Consiglio non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.
- 5) Per le sedute "aperte" non è prevista l'indennità di presenza.

TITOLO V - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 31 - Ordine durante le sedute

- 1) Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute. Lo stesso può avvalersi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.
- 2) Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni o qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
- 3) La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata tolta o sospesa la seduta.
- 4) Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
- 5) In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.
- 6) Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
- 7) Il Sindaco, previa diffida, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 32 - Sanzioni disciplinari

- 1) Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
- 2) Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
- 3) Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione, del Consigliere richiamato, dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
- 4) Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori, di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi.

Art. 33 - Norme generali per gli interventi

- 1) I Consiglieri hanno assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.
- 2) I Consiglieri, che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzando la mano.
- 3) A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Sindaco, per richiamo al Regolamento.
- 4) Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama il Consigliere e ove lo stesso persista a divagare gli inibisce di continuare a parlare.
- 5) Gli interventi dei Consiglieri non devono di norma superare i dieci minuti. Quando il Consigliere superi il termine assegnato per l'intervento il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
- 6) Il Sindaco può derogare a tale durata su richiesta dell'interessato da formularsi prima del suo intervento, nel caso di argomenti particolarmente importanti o complessi.
- 7) Ciascun Consigliere intervenuto ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
- 8) Ciascun Consigliere ha diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento ed all'ordine dei lavori, con intervento nel più breve tempo possibile.

Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive

- 1) Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione con l'intento che non si svolga la votazione stessa.
- 2) La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione e prima della votazione con l'intento del rinvio della votazione stessa.
- 3) Le questioni sono discusse, e accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 4) In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione nella

quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

- 5) Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

Art. 35 - Fatto personale

- 1) Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
- 2) Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarlo. Il Presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
- 3) Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36 - Udienze conoscitive

- 1) Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.
- 2) Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, gli Amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
- 3) L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
- 4) Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37 - Dichiarazione di voto

- 1) Conclusa la discussione, e esauriti gli interventi, il Sindaco dichiara che un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo; può essere fatta

dichiarazione di voto anche da un singolo Consigliere a titolo personale, nel caso di divergenza rispetto alle posizioni del Gruppo consiliare di appartenenza.

- 2) Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38 - Verifica numero legale

- 1) In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
- 2) Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri necessari per la validità della seduta senza computare il Sindaco. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39 - Votazione

- 1) Le votazioni sono di norma palesi.
Le votazioni in forma segreta possono essere effettuate quando lo preveda la Legge o quando la votazione riguardi persone o qualità delle stesse che devono essere valutate discrezionalmente
- 2) Nel caso di nomine, per le quali è prevista la rappresentanza delle minoranze, si procederà a votazione secondo quanto previsto dai casi specifici, o nell'ipotesi che non vi sia normativa, a discrezione del Sindaco.
- 3) Nel caso di votazione dello Statuto o di regolamenti può essere richiesta da parte di un solo Consigliere la votazione per articoli o per parti distinte e separate. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, viene effettuata la votazione nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco partecipano anche i Consiglieri scrutatori.
- 5) terminate le votazioni, e esaurito lo spoglio delle schede a cura dei Consiglieri scrutatori, il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne conosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti o la maggioranza dei 2/3 o assoluta degli aventi diritto, secondo i casi previsti dalla Legge o dallo Statuto.

- 6) In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione per parità di voti non costituisce l'esaurimento dell'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

Art. 40 - Irregolarità nella votazione

- 1) Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41 - Partecipazione del Segretario Comunale

- 1) Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Sindaco di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti quando il Consiglio lo richiede.

Art. 42 - Verbalizzazione riunioni

- 1) I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; devono indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti, i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta precisando il numero ed il nome degli astenuti.
- 2) Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi di cui al terzo comma dell'art. 27 e sono firmati dal Sindaco-presidente, dal Segretario Comunale.
- 3) Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in modo sintetico. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Segretario Comunale, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché siano dettati o il relativo testo scritto sia consegnato immediatamente al Segretario Comunale.
- 4) Qualora trattasi di deliberazione da sottoporre per legge al controllo di legittimità, al fine di rispettare i termini di invio previsti dalla Legge, nella sola copia da inviare all'O.RE.CO. possono essere omissi gli interventi dei Consiglieri mediante la dicitura "omissis".

Art. 43 - Diritti dei Consiglieri

- 1) Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 44 - Revoca e modifica deliberazioni

- 1) Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 45 - Segretario - Incompatibilità

- 1) Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardino argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti e affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
- 2) In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 46 - Espletamento del mandato

- 1) Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato
- 2) Nell'adempimento delle sue funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 47 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

- 1) I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
- 2) Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.
- 3) Hanno infine diritto di prendere visione, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 17 - comma 38, lettere a) e b) della Legge 15 maggio 1997 n.127 delle quali il responsabile del Servizio Affari Generali, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 17 citato.
- 4) Il rilascio di copie di documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi, ad eccezione degli elaborati di progetto, degli strumenti urbanistici ed attuativi per i quali è comunque garantito l'accesso per presa visione.

Art. 48 - Interrogazioni

- 1) Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco circa le ragioni e gli intendimenti dell'azione del Sindaco stesso e della Giunta, circa la veridicità di un fatto, circa l'arrivo in ufficio o l'esattezza di una informazione, circa l'intenzione di prendere o non prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato argomento.
- 2) Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
- 3) Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco, in tal caso, è tenuto a rispondere entro i successivi

trenta giorni dalla richiesta. Può, in luogo della risposta scritta chiedere che all'interrogazione venga data risposta nel prossimo Consiglio Comunale purchè sia presentata dieci giorni prima della convocazione del Consiglio stesso.

Art. 49 - Risposta alle interrogazioni

- 1) Le risposte alle interrogazioni, vengono date dal Sindaco o da un Assessore alla fine della seduta. Esse non possono avere durata superiore a dieci minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
- 2) La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 3) Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 50 - Interpellanze

- 1) L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
- 2) Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con cui essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
- 3) Il Sindaco inserisce all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la discussione sull'interpellanza, purchè essa pervenga almeno dieci giorni prima della convocazione.
- 4) Qualora non pervenga nei termini suddetti, l'argomento viene posto all'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale immediatamente successiva.

Art. 51 - Svolgimento delle interpellanze

- 1) Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 2) Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
- 3) Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
- 4) L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interpellanza.
- 5) Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 52 - Interpellanze e interrogazioni

- 1) Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente alla fine delle sedute allo scopo convocate dal Sindaco.

Art. 53 - Mozioni

- 1) La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento di sua competenza.
- 2) La mozione è presentata al Sindaco sotto forma di proposta di deliberazione, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 54 - Svolgimento delle mozioni

- 1) Le mozioni sono svolte alla fine della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

- 2) Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a dieci minuti.
- 3) Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a sette minuti, un Consigliere per ogni gruppo e un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i tre minuti.
- 4) Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 55 - Emendamenti alle mozioni

- 1) Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per alzata di mano.
- 2) Qualora l'emendamento presentato ed accolto necessiti del parere di regolarità tecnico del responsabile del servizio interessato o contabile dell'ufficio di ragioneria, il Presidente, propone il rinvio dell'oggetto ad altra seduta a meno che sia presente il responsabile del servizio e questi sia in grado di provvedere al rilascio del parere richiesto.

Art. 56 - votazione delle mozioni

- 1) Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinti e separate.
- 2) In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per alzata di mano. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 57 - Ordini del giorno

- 1) Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali ed internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
- 2) Sono presentati, per scritto al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e immediatamente prima delle interrogazioni ed interpellanze.

- 3) Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra. Subito dopo intervengono il Sindaco od un assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per gruppo. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

Art. 58 - Indennità di presenza e rimborso spese

- 1) I Consiglieri hanno diritto all'indennità di presenza per ciascuna seduta di partecipazione effettiva, nella misura prevista dalla Legge 265 del 03.8.1999 e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) Il rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri per l'espletamento di incarichi inerenti il proprio mandato è disciplinato dalla Legge 265 del 03.8.1999.

Art. 59 - Copertura assicurativa

- 1) Per tutti i Consiglieri devono essere previste le coperture assicurative contro i rischi conseguiti all'espletamento del loro mandato secondo quanto stabilito dall'art. 25 comma 5 della legge 03 Agosto 1999 n.265.

Art. 60 - Risorse finanziarie

- 1) L'Amministrazione Comunale deve fornire tutti i mezzi (attrezzature e risorse finanziarie) per il funzionamento del Consiglio Comunale e quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. A tal fine è istituito nel bilancio comunale un apposito capitolo d'uscita che prevede le risorse finanziarie di cui al comma primo e per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli artt.58 e 59 del presente regolamento.
- 2) La gestione delle risorse finanziarie è eseguita dal Responsabile di ragioneria il quale dovrà provvedere ad un apposito rendiconto annuale che confluisce in quello generale ed è con questo sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

TITOLO VII - PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 61 - Proposta di mozione di sfiducia Revoca e sostituzione degli Assessori

- 1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio senza computare a tal fine il Sindaco.
- 2) Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990 n° 142 e dall'art.20 dello Statuto.
- 3) Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia .

Art. 62 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

- 1) Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
- 2) Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
- 3) Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata procedere ai sensi dell'art.12 dello Statuto Comunale.
- 4) La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, o su istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio ai sensi dell'art.12 dello Statuto Comunale.
- 5) La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 63 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

- 1) Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della Segreteria Comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 64 - Pubblicità del Regolamento

- 1) Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
- 2) Copia del Regolamento deve essere inviata al sindaco ed ai Consiglieri neo-eletti, in occasione della notifica della elezione.